DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
- 4 GIU 2014
PROT. N.
Allegati

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI
TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio per il monitoraggio e la standardizzazione delle attività contrattuali
Settore Contenzioso Extracontrattuale

N. 600.C.CONT.MF.501.6/Q.BIS

Roma, 28 maggio 2014

Agli Uffici e Reparti in elenco
Loro sede

OGGETTO: Circolare ministeriale n. 600.C.CONT.MF.501.501/6/9 del 7 dicembre 2010, concernente le procedure amministrative inerenti agli incidenti stradali e danneggiamenti occorsi agli auto-motomezzi e natanti della Polizia di Stato. Chiarimenti e precisazioni in ordine all'attuazione degli adempimenti di cui al paragrafo 2) pagg. 2 e 3.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 0311/2014, depositata in data 6 febbraio 2014, ha riconosciuto in capo a questo Ministero la responsabilità in ordine al pregiudizio subito dall'appellante per l'intervenuta prescrizione del credito indennitario alla stessa spettante in qualità di beneficiario della garanzia assicurativa stipulata a copertura anche del rischio morte dei conducenti dei veicoli di servizio.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto negligente la condotta dell' Ufficio ministeriale procedente che non aveva fornito (ovvero, non ne aveva dato sufficiente prova in giudizio) agli eredi della vittima tutte le informazioni necessarie - ivi compresa una copia della polizza assicurativa - per evitare la prescrizione del diritto indennitario.[1]

L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, nell'esprimere parere negativo in ordine ad un utile gravame avverso la sentenza *de quo*, ha evidenziato i principali motivi, di fatto e di diritto, sui quali il Giudice dell'appello ha formulato la propria decisione.

In particolare, l'Organo di difesa erariale ha richiamato l'applicabilità per la fattispecie in esame dell'art.1881 del Codice Civile, relativo all'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, essendo qualificabile come tale l'assicurazione stipulata dal Ministero dell'Interno contro gli infortuni e la morte dei dipendenti avvenuti alla guida di veicoli/natanti appartenenti allo Stato.

[1] Nel caso esaminato in giudizio, l'Ufficio aveva intrattenuto un costante rapporto – informale - con gli eredi della vittima, ma non ha potuto dimostrare - con mezzi di prova documentali - di aver fornito le informazioni necessarie a rendere edotti gli interessati sulle condizioni di polizza e sui relativi termini prescrizionali di attivazione.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI
TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio per il monitoraggio e la standardizzazione delle attività contrattuali
Settore Contenzioso Extracontrattuale

In tale ambito, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che sul contraente (il Ministero) ricadano rigorosi obblighi di informazione e comunicazione nei confronti del beneficiario della garanzia assicurativa.

In aderenza a quanto evidenziato dall'Organo di difesa erariale, si ritiene opportuno, pertanto, diramare - ad integrazione e specificazione delle disposizioni a suo tempo impartite con la circolare del 2010 segnata in oggetto - ulteriori istruzioni operative.

Si richiama, in particolare, l'attenzione su quanto disciplinato al paragrafo 2) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI ADDETTI ALLA GUIDA DEI MEZZI DI PROPRIETA' O COMUNQUE IN USO ALLA POLIZIA DI STATO della circolare sopra indicata (di cui si allega stralcio) che prevede : "*in caso di decesso del dipendente autista, l'Ufficio interessato dovrà provvedere ad informare gli eredi dell'esistenza e dell'operatività della polizza infortuni vigente all'epoca dell'evento, fornendo agli stessi ogni utile informazione concernente la polizza medesima e le procedure per ottenere l'indennizzo*".

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, tale onere informativo dovrà necessariamente essere assolto mediante una formale comunicazione scritta, in cui andranno riportati il numero della polizza assicurativa al momento operante, le principali condizioni contrattuali e gli eventuali limiti posti "*ex contractu*" all' esercizio del pagamento dell'indennizzo.

Nella medesima comunicazione andrà, altresì, ben evidenziato il termine prescrizionale del diritto ad ottenere l' indennizzo (indicato nella circolare),nonché il diritto del destinatario ad ottenere una copia della polizza e/o di altra documentazione, nelle forme e nelle modalità previste per il rilascio degli atti.

A tal fine, si allega alla presente la copia scannerizzata della polizza assicurativa operante in relazione alle fattispecie *de quo*, detenuta, in originale, dalla Direzione Attività Contrattuali per la Motorizzazione di questa Direzione Centrale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Francheschelli

NDP

MODULARIO INTERNO 314

MOD. 1 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 600.C.CONT.MF.501/6/9 Roma, -7 DIC. 2010

OGGETTO: Incidenti stradali e danneggiamenti occorsi agli automotomezzi e natanti della Polizia di Stato. Procedure Amministrative.

- AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DI SANITA' SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI DIPENDENTI ADDETTI ALLA GUIDA DEI MEZZI DI PROPRIETA' O COMUNQUE IN USO ALLA POLIZIA DI STATO

La polizza Responsabilità Civile Auto attualmente in vigore è integrata – ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 – da apposita appendice per la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida.

Tale appendice reca il numero 166/700097 e prevede una copertura assicurativa per ciascun conducente di € 250.000,00 per il caso di morte e fino a € 250.000,00 per il caso di invalidità permanente.

I sinistri in questione debbono essere denunciati per raccomandata dall'Ufficio interessato al Gruppo Generali Liquidazione Danni – G.G.L. S.p.A. – Call Center – Via Vittor Pisani n. 13 20124 Milano e al "Settore Contenzioso" entro tre giorni dall'evento o dal giorno in cui l'Ufficio stesso ne viene a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché le generalità complete, qualifica e Ufficio di servizio del dipendente danneggiato, l'Autorità inquirente e le generalità complete degli eventuali testimoni.

In caso di decesso del dipendente autista, l'Ufficio interessato dovrà provvedere ad informare gli eredi dell'esistenza e dell'operatività della polizza in argomento, fornendo agli stessi ogni utile informazione riguardante la polizza stessa e le procedure per ottenere l'indennizzo.

Si chiarisce, perché all'occorrenza ne venga data notizia agli interessati, che il termine prescrizionale del diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennità di infortunio è di due anni, decorrente dal giorno del sinistro, ai sensi dell'articolo 2952 – 2° comma – del Codice Civile come modificato dall'articolo 3 – comma 2-ter – della Legge

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

27 ottobre 2008, n. 166.

Oltre alla denuncia di sinistro ed alla detta attività di informazione, nessuna ulteriore incombenza compete all'Ufficio interessato.

Infatti, ogni iniziativa volta ad ottenere la liquidazione dell'indennità di infortunio appartiene al dipendente infortunato od ai suoi eredi.

I veicoli di proprietà delle Società che gestiscono autostrade e quelli di proprietà delle Poste Italiane S.p.A., ceduti in uso a questa Amministrazione per lo svolgimento rispettivamente del servizio di polizia stradale e del servizio di polizia postale, sono invece coperti da analoghe polizze stipulate a spese e cura delle Società proprietarie con Compagnie assicuratrici di loro scelta. Le denunce di sinistro, pertanto, andranno inoltrate a tali ultime Imprese.

3) INCHIESTA AMMINISTRATIVA

3.1 Incidenti stradali con responsabilità a totale o parziale carico dell'autista dell'Amministrazione

L'Ufficio interessato dovrà provvedere a condurre una inchiesta amministrativa sull'accaduto, raccogliendo ogni elemento utile per l'accertamento – ovvero l'esclusione – della responsabilità amministrativa per dolo o per colpa grave nella condotta di guida del dipendente autista, ai sensi dell'articolo 1 – 1° comma – della Legge 31 dicembre 1962, n. 1833.

Detta inchiesta dovrà essere composta dai seguenti documenti:

a) relazione di servizio redatta dal conducente del veicolo dell'Amministrazione. Tali relazioni dovranno essere redatte in modo chiaro e non circospetto, con una esposizione dei fatti che sia obiettivamente rispondente alla dinamica del sinistro e con una descrizione dei luoghi e dei comportamenti dei protagonisti che

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - IS

consip

CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

CIG 535490603A

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19/11/2013, la quale interviene al presente in nome e per conto delle Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse
(nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

Generali Italia S.p.A., con sede legale a Mogliano Veneto, Via Marocchesa n.14, capitale sociale Euro 1.618. 628.450,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n.00409920584, C.F. 00409920584 - P.IVA 00885351007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Leonida Bissolati n. 23, in persona dell'Amministratore Delegato Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Philippe Roger Donnet, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con atto del 27 settembre 2013
(nel seguito per brevità anche "*Fornitore*" o "*Assicuratore*");

PREMESSE

a) che l'art. 3, comma 34, del D.Lgs.163/2006 s.m.i. legittima Consip S.p.A. ad aggiudicare appalti pubblici di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, quale centrale di committenza;

b) che, pertanto, le Amministrazioni di seguito indicate:
MINISTERO DELLA DIFESA -SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI - III Reparto - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - RAGIONERIA - COMANDO GENERALE

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

DELLA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA - DIVISIONE I - Affari Generali e di segreteria, formazione del personale ispettivo, attività internazionali, progetti innovativi - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA' - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI - UFFICIO III - AUTOMEZZI E AMMINISTRAZIONE CENTRALE - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE - DIREZIONE GENERALE RISORSE MATERIALI, BENI E SERVIZI - Ufficio I Area II - Automezzi e Attrezzature Polizia Penitenziaria - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPATIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA - AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI - UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI - Servizio Terzo - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE - DIVISIONE I - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - REPARTO V - Ufficio I - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE DI GARDA E DI COMO - AREA RISORSE UMANE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE AFFARI GENERALI E PERSONALE - DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE - DIVISIONE I - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE AFFARI GENERALI E PERSONALE - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI - DIVISIONE I - AFFARI GENERALI, RELAZIONI SINDACALI, SERVIZI COMUNI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE AFFARI GENERALI E PERSONALE - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI - DIVISIONE III - Trattamento Economico e pensionistico del personale - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE - SERVIZIO III - DIVISIONE 10^ - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'AGROALIMENTARE E DELLA PESCA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI - AGRET I - Ufficio Automezzi - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI - DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE - Vico III - **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI AL PERSONALE - Ufficio IX - IV DIPARTIMENTO - **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI AL PERSONALE - Ufficio IX - DIPARTIMENTO DEL TESORO - **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI AL PERSONALE - Ufficio IX - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI AL PERSONALE Ufficio X - DIPARTIMENTO FINANZE - **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO - Direzione Centrale dei servizi del Tesoro - IV Dipartimento - Ufficio IV -**MINISTERO DELL'INTERNO** - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE - Ufficio Motorizzazione - **MINISTERO DELL'INTERNO** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE - DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - Ufficio II - Area V - **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO - **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI - **SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA** - UFFICIO III - SERVIZIO INTENDENZA (nel seguito per brevità anche "**Amministrazioni Deleganti**" o "**Amministrazioni Contraenti**"), hanno conferito mandato alla Consip S.p.A. di svolgere per loro conto una gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti;

c) che la Consip, ai sensi dell'art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. ha esercitato le attività di centrale di committenza per la gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti per le sopra citate Amministrazioni Deleganti, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. S-195 del 08/10/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 118 del 07/10/2013;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente Contratto Generale e ad eseguire i Contratti di Assicurazione, alle condizioni, modalità e termini di

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto Generale e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che i singoli Contratti di Assicurazione vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordini secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto Generale; nei predetti Ordini saranno indicati l'esatto quantitativo della prestazione richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto Generale che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla Coface S.A. ed avente n. 2030778 per un importo di Euro 4.865.063,24 = (quattromilioniottocentosessantacinquemilasessantatre/24) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

h) che il presente Contratto Generale non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto Generale le condizioni generali dei Contratti di Assicurazione che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni Deleganti;

i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto Generale.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Generale.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Generale: l'Allegato "A" *(Capitolato Tecnico e relativi Allegati)*, l'Allegato "B" *(Offerta Economica del Fornitore)*, l'Allegato "C" *(Modelli di Ordine)*, l'Allegato "D" *(Elenco*

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

uffici liquidazione sinistri), l'Allegato "E" (*Listino Premi*).

ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del Contratto Generale, i seguenti termini (salvo ove risulti diversamente dal contesto) avranno il significato di seguito indicato:
   a) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Delegante/i:** le Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse;
   b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/le Amministrazione/i che utilizza/no il Contratto Generale nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordini;
   c) **Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione;
   d) **Assicuratore o Fornitore:** l'impresa risultata aggiudicataria della gara (ovvero il raggruppamento temporaneo d'imprese, le imprese in coassicurazione o il consorzio) e che conseguentemente sottoscrive il Contratto Generale, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di Assicurazione;
   e) **Parte:** Consip S.p.A. o il Fornitore o l'Amministrazione Delegante/Contraente (congiuntamente definiti anche le **"Parti"**);
   f) **Contratto Generale:** il presente atto, nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati;
   g) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A" al Contratto Generale, compresi - quali parte integrante - tutti i suoi allegati; i riferimenti a specifici paragrafi del Capitolato Tecnico dovranno intendersi effettuati ai paragrafi della parte generale di tale documento, salvo che non sia espressamente specificato che si tratta di paragrafi contenuti negli allegati al Capitolato Tecnico medesimo;
   h) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
   i) **Data di Stipula:** la data a partire dalla quale è possibile utilizzare il presente Contratto Generale;
   j) **Ordine:** il documento, corrispondente al modello di cui all'Allegato "C", con il quale le Amministrazioni, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di acquistare i servizi oggetto del Contratto Generale, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta;
   k) **Data Ordine:** la data in cui l'Ordine effettuato dalle Amministrazioni Deleganti/Contraenti perviene al Fornitore;
   l) **Unità Ordinanti:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati;
   m) **Contratto di Assicurazione:** l'accordo, stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore tramite l'emissione di Ordini, che recepisce le

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto Generale;

n) **Polizze:** i documenti contrattuali che provano i singoli rapporti assicurativi che derivano da ciascun Contratto di Assicurazione;

o) **Premio/i:** il/i corrispettivo/i dovuto/i dall'Amministrazione Contraente all'Assicuratore;

p) **Servizi Assicurativi:** i servizi di copertura assicurativa descritti nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati;

q) **Servizi Connessi:** il servizio di call center, il servizio di reportistica dei sinistri, la disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici liquidazione sinistri descritti nella Sezione C - *Servizi inclusi nella Fornitura* del Capitolato Tecnico, e - per il servizio di reportistica dei sinistri - ulteriormente specificato negli Allegati al Capitolato Tecnico;

r) **Uffici liquidazione sinistri:** gli uffici di cui all'Allegato "D".

2. Le espressioni e le definizioni riportate negli Allegati e nei documenti richiamati nel presente atto hanno il significato, per ognuna di esse specificato nei medesimi Allegati e documenti, tranne qualora il contesto delle singole clausole del presente atto disponga diversamente.

Generali Italia S.p.A.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione è regolata:

   a) dal presente Contratto Generale e dai suoi Allegati (ivi inclusi il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Assicuratore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali in essi dedotti;

   b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

   c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;

   d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui l'Assicuratore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;

   e) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato applicabili;

   f) dal D.Lgs. 209/2005 s.m.i. "Codice delle Assicurazioni Private";

   g) D.P.R. 18.07.2006 n. 254 e s.m.i.;

   h) Regolamenti IVASS;

   i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

   j) dal codice etico della Consip S.p.A.

2. Nel caso di incompatibilità o contrasto tra disposizioni del presente atto e disposizioni di alcuno degli Allegati o dei documenti che formano parte integrante del Contratto Generale, le prime saranno ritenute prevalenti.

CONSIP S.p.A.

3. Le clausole del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Assicuratore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto Generale e nei Contratti di Assicurazione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto Generale e/o i Contratti di Assicurazione, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e l'Assicuratore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Generali Italia S.p.A.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO GENERALE

1. Il Contratto Generale definisce, unitamente a tutti i suoi Allegati, la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Assicurazione, per:
   a) la prestazione dei Servizi Assicurativi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti;
   b) la prestazione dei Servizi Connessi di *call center*, di esecuzione della reportistica, ivi inclusa la reportistica dei sinistri, la disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici liquidazione sinistri;
2. Con la stipula del Contratto Generale, l'Assicuratore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Deleganti, nonché di Consip S.p.A., per quanto di ragione, a prestare i Servizi Assicurativi, secondo anche quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare i Servizi Connessi, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per esse, dalle Unità Ordinanti con gli Ordini. La copertura assicurativa di tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà delle Amministrazioni e condizioni aggiuntive, di cui all'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero complessivo di coperture pari a n. 102.626 (di cui n. 57.683 appartenenti al Ministero della Difesa e n. 57.683 appartenenti alle altre Amministrazioni Deleganti) e la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio, di cui all'Allegato 4.3, paragrafo B1 lettera a) del Capitolato Tecnico, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero complessivo di coperture pari a n. 98.527 (di cui n. 54.103 appartenenti al Ministero della Difesa, e n. 44.424 appartenenti

CONSIP S.p.A.

alle altre Amministrazioni Deleganti). La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Assicuratore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Generale, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, all'Assicuratore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare i quantitativi sopraindicati fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, senza che a fronte delle suddette richieste l'Assicuratore possa avanzare alcuna pretesa per compensi superiori a quelli previsti nel presente Contratto Generale, indennizzi e/o risarcimenti. Il Fornitore si impegna, a tal fine, ad informare Consip S.p.A. dell'eventuale esaurimento dei predetti quantitativi massimi prima del decorso del termine di durata del presente Contratto Generale.

3. Ciascuna Amministrazione si riserva la facoltà di disporre variazioni della tipologia e del numero dei veicoli indicati al precedente comma. Resta inteso che le variazioni disposte dalle Amministrazioni non potranno comportare un aumento delle coperture superiore ai due quinti dei quantitativi complessivi, indicati al comma 2 del presente articolo.
4. La percorrenza complessiva in termini di chilometraggio di Km 25.995.389 per la - *Copertura "Kasko dipendenti"* di cui all'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico e la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio pari a Km 27.653.923 per la *Copertura rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente* di cui all'Allegato 4.3 paragrafo B1 lettera b) del Capitolato Tecnico, rappresentano invece solo un dato necessario ai fini della determinazione in via provvisoria del premio, fermo restando che il chilometraggio effettivo sarà calcolato a consuntivo alla fine di ciascun anno compreso nel periodo assicurativo e comporterà la regolazione del premio come previsto nel paragrafo B2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.
5. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Contratto Generale e suoi Allegati.

ARTICOLO 5
DURATA

1. Il Contratto Generale spiega i suoi effetti dalla data della stipula, a partire dalla quale le Amministrazioni deleganti possono richiedere al Fornitore le polizze, e fino alla scadenza dell'ultimo Contratto di Assicurazione.
2. Il singolo Contratto di Assicurazione avrà durata annuale (12 mesi) a partire dalle ore 24.00 del 31/12/2013 e fino alle ore 24.00 del 31/12/2014.
3. Qualora le Amministrazioni ne dessero espresso mandato, Consip S.p.A. si riserva, al fine di garantire la continuità delle coperture assicurative, di avvalersi della proroga tecnica del Contratto generale e dei contratti assicurativi, alle condizioni

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

inizialmente pattuite per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle nuove coperture. A tal fine si precisa che l'eventuale proroga tecnica:

- non avrà in ogni caso durata superiore a 6 (sei) mesi;
- potrà essere esercitata solo ove, per fatto non imputabile alla Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni deleganti, non si addivenga alla stipula delle nuove coperture alla scadenza dei contratti assicurativi oggetto della presente procedura.

4. Per le inclusioni richieste successivamente alla data di inizio della relativa copertura assicurativa la durata sarà determinata in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati, mentre il termine finale sarà le ore 24:00 del 31/12/2014. Sono in ogni caso fatte salve le diverse specifiche previsioni contenute nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6
UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO GENERALE

1. Sono legittimate ad utilizzare il presente Contratto Generale, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Deleganti come definite nel precedente articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Il Contratto Generale è efficace dalla data della sua stipula . indicata dall'articolo 5, comma 1 che precede. A partire dalla predetta data il Contratto Generale può essere utilizzato dalle Amministrazioni Deleganti nelle modalità di cui ai successivi commi e nel rispetto dei termini fissati dal successivo articolo 7, mediante Ordini sottoscritti dalle rispettive Unità Ordinanti.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Consip S.p.A. si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Le coperture assicurative dovranno essere richieste mediante Ordini sottoscritti in ogni pagina dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni Deleganti ed inviati in originale all'Assicuratore. Ciascun Ordine recherà indicazione, in particolare, dell'Unità Ordinante, della rispettiva Amministrazione, del numero di coperture assicurative richieste dettagliando:
   - per i servizi di cui all'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (quali ad esempio cavalli fiscali, numero di posti, quintali, cilindrata, stazza, ecc.);
   - per i servizi di cui all'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio;
   - per i servizi di cui all'Allegato 4.3 al Capitolato Tecnico:

   a) in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per l'esecuzione di adempimenti di servizio, il numero complessivo di veicoli da

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

assicurare. Si prende atto che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l'equipaggio sia formato da più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che compongono l'equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l'equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante;

b) in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente per l'esecuzione di adempimenti di servizio, la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio.

Sarà cura dell'Assicuratore verificare, attraverso l'elenco messo a disposizione dello stesso, tramite Consip S.p.A., da ciascuna Amministrazione Delegante all'atto della stipula del presente Contratto Generale, che l'Ordine provenga da un'Unità Ordinante appartenente ad una delle Amministrazioni Deleganti legittimate all'utilizzo del presente Contratto Generale. Le Amministrazioni, in funzione delle loro esigenze organizzative, avranno la facoltà di emettere uno o più Ordini per ciascuna copertura; ad ogni Ordine il Fornitore attribuirà un distinto numero di polizza.

5. Ove l'Assicuratore ritenga di non poter dare esecuzione ad un Ordine proveniente da una Amministrazione non legittimata ad utilizzare il Contratto Generale dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
6. Qualora l'Ordine non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine medesimo non avrà validità e l'Assicuratore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine, secondo le indicazioni sopra riportate.
7. Il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di Assicurazione, alle Amministrazioni Contraenti le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i.
8. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità (ovvero documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali) relativamente ai singoli Ordini di cui all'art. 322, d.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione *ex* art. 306, d.P.R. n. 207/2010. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di effettuare controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 che segue.
9. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06; *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine del CIG ("derivato" rispetto a quello della Contratto Generale (Codice Identificativo Gara-) e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

ARTICOLO 7
MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. I Contratti di Assicurazione si concludono tra le Amministrazioni Contraenti e l'Assicuratore con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordini inviati e/o trasmessi in originale dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni stesse.
2. Il termine di ricezione degli Ordini da parte dell'Assicuratore è fissato entro i 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto Generale e comunque entro e non oltre il 31/12/2013, fatta salva la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di richiedere successive inclusioni o esclusioni nei casi e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico.
4. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili;
5. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazione dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici: Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Assicuratore, intendendosi remunerati con i premi indicati nel presente Contratto Generale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto Generale medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Assicuratore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

prescrizioni contenute nel presente Contratto Generale e nei relativi Allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto Generale e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'Assicuratore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto Generale, resteranno ad esclusivo carico dell'Assicuratore, intendendosi in ogni caso remunerati con i premi indicati nel Contratto Generale e nei relativi Allegati, e l'Assicuratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
   a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Assicurazione secondo quanto specificato nel presente Contratto Generale, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto Generale;
   b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
   c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
   d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
   e) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
   f) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Generale, ivi compresi i Servizi Connessi e Opzionali, ove presenti;
   g) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente Contratto Generale, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di Assicurazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: *(a)* dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto Generale e ai singoli Contratti di Assicurazione; *(b)* prestare i servizi oggetto del presente Contratto Generale nei luoghi che verranno indicati negli Ordini emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Generale dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti; nonché di accettare l'eventuale modifica dell'ambito soggettivo delle Amministrazioni deleganti che utilizzano il presente Contratto Generale conseguente all'entrata in vigore di normative successive, anche

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

regolamentari.

14. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto Generale e dai Contratti di Assicurazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto Generale alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto Generale.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 10

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto Generale a:
   a) prestare i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi ai premi derivanti dagli sconti indicati nell'Offerta Economica e dettagliati nell'Allegato "E" - Listino premi al presente Contratto Generale, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario, secondo quanto stabilito nel presente Contratto Generale, negli Allegati e negli altri atti di gara;

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.P.A.

b) garantire che i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili e ai requisiti e alle caratteristiche indicati nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati;

c) consegnare all'Amministrazione Contraente la/e Polizza/e, nonché il/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i entro il termine di 15 giorni dalla data in cui l'Ordine è pervenuto al Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

d) qualora per motivi non ascrivibili al Fornitore non fosse possibile il rispetto del termine di cui al precedente punto c), il Fornitore si obbliga a garantire l'efficacia delle coperture assicurative secondo i tempi previsti al precedente articolo 5 ed indipendentemente dall'emissione dei certificati e dei contrassegni;

e) comunicare alle Amministrazioni Deleganti e alla Consip S.p.A. la eventuale variazione del nominativo del Responsabile del Servizio di cui al Capitolato Tecnico e al successivo art. 23;

f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che fossero comunicate dalle Amministrazioni Deleganti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;

g) non opporre alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip qualsivoglia eccezione, contestazione o pretesa relative alla prestazione e/o caratteristiche e/o qualità dei Servizi Assicurativi e dei Servizi Connessi;

h) garantire la continuità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Generali Italia S.p.A.

ARTICOLO 11

SERVIZIO DI *CALL CENTER* E UFFICI LIQUIDAZIONE SINISTRI

1. Il Fornitore ha istituito e reso operativo dalla stipula del presente Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso e degli obblighi da esso derivanti un servizio di "*call center*", che dovrà essere prestato con le modalità e termini indicati nel Capitolato Tecnico, garantendo il rispetto dei livelli di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il "call center" è operativo con i seguenti numeri di telefono: 06 4722 7400 - 06 4722 6200 e di fax: 06 8483 4886 gratuiti.
2. Il Fornitore rende disponibili dalla stipula del presente Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso gli uffici di liquidazione sinistri, fornendone l'elenco con dettaglio di denominazione, indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia), recapiti telefonici, di fax ed e-mail (se disponibile) di cui all'Allegato "D" - Elenco uffici liquidazione sinistri. Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il numero e la localizzazione indicati nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 12

SERVIZI DI REPORTISTICA

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dall'Assicuratore per tutta la durata

CONSIP S.p.A.

del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, con le modalità e termini indicati nel paragrafo C3 - *Reportistica dei sinistri* del Capitolato Tecnico ed ulteriormente specificati nei relativi Allegati, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo B 2.8 - *Penali* del Capitolato Tecnico e del successivo art. 16.

2. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel presente Contratto Generale e nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

ARTICOLO 13
SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. e dalle Amministrazioni Contraenti; a queste è demandata altresì l'applicazione delle penali di rispettiva competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Assicurazione.

ARTICOLO 14
CORRISPETTIVI

1. I premi dovuti all'Assicuratore dalle singole Amministrazioni Contraenti per i Servizi Assicurativi, oggetto di ciascun Ordine, sono indicati nell'Allegato "E" - Listino Premi e derivano dall'applicazione degli sconti offerti rispetto alle basi d'asta di gara indicati nell'Allegato "B" Offerta Economica; i predetti premi sono comprensivi della prestazione dei Servizi Connessi.
2. I premi, indicati nel presente Contratto Generale, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Assicuratore dall'esecuzione del presente Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono remunerati con i suddetti premi.
4. I premi sono stati determinati a proprio rischio dall'Assicuratore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo vantare lo stesso diritto ad altri compensi diversi da quelli previsti dal presente Contratto Generale - ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei premi medesimi - salvo quanto stabilito al comma successivo.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

5. I premi convenuti, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, sono soggetti a regolazione con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, come indicato nel paragrafo B 2.13- *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 15
FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del premio sarà effettuato, in via provvisoria, dalle Amministrazioni Contraenti in favore dell'Assicuratore entro 120 giorni dall'inizio del periodo assicurativo, nella misura prevista nel paragrafo B 2.12- *Pagamento del premio* del Capitolato Tecnico.
2. L'eventuale conguaglio a debito o a credito verrà regolato fra le parti al termine di ciascun periodo assicurativo (ovvero al termine della minor durata del Contratto di Assicurazione), entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Amministrazione, di apposita appendice di conguaglio, sulla base dei dati comunicati dall'Amministrazione Contraente con le modalità e nei termini previsti, più dettagliatamente, al paragrafo B 2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.
3. Per ciascun pagamento effettuato a favore dell'Assicuratore, quest'ultimo dovrà emettere nei confronti dell'Amministrazione Contraente apposita fattura/ricevuta, nella quale dovranno essere indicati il riferimento al presente Contratto Generale, all'Ordine e alla/e Polizza/e cui si riferisce; la fattura/ricevuta dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
4. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I predetti corrispettivi dovranno essere accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. CC0040292027, intestato al Fornitore presso BANCA GENERALI, Codice IBAN IT11F0307503 200CC0040292027. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
   Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità indicate nel presente Contratto Generale.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre i termini precedentemente indicati, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dal successivo comma 10.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

6. Si evidenzia, altresì, che il CIG "derivato" rispetto a quello del presente Contratto Generale (Codice Identificativo Gara) comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Nel caso in cui l'Assicuratore sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito disciplinate dal presente articolo.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
   Le Amministrazioni contraenti potranno operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del singolo contratto assicurativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR n. 207/2010.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto Generale; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto Generale un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nei commi che precedono del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

13. Nel caso di Coassicurazione, il pagamento del premio e degli altri importi dovuti in virtù del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione verranno effettuati a favore della Delegataria che provvederà a retrocedere alle Coassicuratrici parte del premio corrispondente alla quota di rischio ceduta.
14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Generale e nei singoli Contratti di Assicurazioni salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
15. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
16. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Generale di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad Ordini diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

ARTICOLO 16

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito e anche se imputabile a terzi, saranno applicabili le penali di seguito indicate rispetto ai termini stabili:

   (i) nei paragrafi C3 - *Reportistica dei sinistri* e B2.7 - *Contabilità* del Capitolato Tecnico, paragrafi E3 - *Reportistica dei sinistri*, e B11- *Reportistica sulle "Polizze RCA"* dell'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico, paragrafi C4 - *Reportistica dei sinistri* e B7 - *Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti"* dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico e dal paragrafo C6 - *Reportistica dei sinistri* e B12 - *Reportistica sulle "Coperture Infortuni"* dell'Allegato 4.3 al Capitolato Tecnico, ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'Assicuratore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

   (ii) in ordine al pagamento di cui al paragrafo C3 - *Perizia e liquidazione del danno* dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico, ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'Assicuratore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

   (iii) in merito all'attivazione ed al corretto funzionamento del call center di cui al precedente art. 11, la Consip potrà applicare all'Assicuratore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

   (iv) in merito alla consegna all'Amministrazione Contraente della/e Polizza/e, nonché del/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i di cui al comma 1, lett. c) dell'art. 10, e fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 1, lett. d) dello stesso art. 10, ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'Assicuratore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

   (v) in merito alla disponibilità degli uffici liquidazione sinistri e, in particolare, in caso di modifiche in corso di validità del Contratto Generale, che incidano sulle condizioni relative al numero minimo e alla localizzazione degli uffici liquidazione sinistri, l'Assicuratore dovrà garantire entro 30 giorni solari il ripristino di tali condizioni, pena l'applicazione, per ogni giorno solare di ritardo da parte di Consip di una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del presente Contratto Generale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni indicate in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

presente Contratto Generale, al Capitolato Tecnico e agli Ordini. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto Generale, al Capitolato Tecnico e agli Ordini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso, non saranno considerati dovuti a caso fortuito o forza maggiore i ritardi e le inadempienze conseguenti ad impedimenti in cui si vengano a trovare, anche per cause naturali (esemplificativamente: malattie, infortuni, morte) i dipendenti dell'Assicuratore o di terzi di cui esso si avvalga.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
5. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto Generale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto Generale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto Generale con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Assicurazione, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordine; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

presente Contratto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del presente Contratto Generale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto Generale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Generali Italia S.p.A.

ARTICOLO 17

CONDIZIONI E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Assicuratore con la stipula del presente Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione, l'Assicuratore medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata in data 11 dicembre 2013 dalla Coface S.A. avente n. 2030778 di importo pari ad Euro 4.865.063,24 = (quattromilioniottocentosessantacinquemilasessantatre/24).
2. La cauzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Generale e dai singoli Contratti di Assicurazione.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto Generale e, per quanto concerne tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di cui ai Contratti di Assicurazione, a far data dalla ricezione degli Ordini.
4. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Assicurazione e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il

CONSIP S.p.A.

Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità (ovvero documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali) di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010, relativamente ai singoli Contratti di Assicurazione

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. Qualora, in costanza di rapporto, l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. o dall'Amministrazione Contraente competente.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Generale e, dei pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Assicurazione, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 18
RISERVATEZZA

1. L'Assicuratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto Generale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Assicurazione ovvero il presente Contratto

Generali Italia S.p.A.
CONSIP S.p.A.

Generale, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Generale, previo consenso scritto della Consip S.p.A., nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 19
RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Generale che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Contratto di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 nonché nel presente Contratto Generale e nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R rispettivamente i singoli Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale nei seguenti casi:
   a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del presente Contratto Generale e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
   b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
   c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o dall'Amministrazione Contraente competente;
   d) nei casi di cui agli articoli 15 (Fatturazione e Modalità di pagamento), 18 (Riservatezza), 21 (Divieto di Subappalto/Prescrizioni relative al subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto), 27 (Codice Etico - Modello di

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) 29 (Trasparenza) del presente atto;

e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 16, commi 8 e 9, del presente Contratto Generale;

f) nel caso di ritardo nella liquidazione del danno che si protragga per oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai termini di cui al paragrafo C3 - *Perizia e liquidazione del danno* - dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico;

g) nel caso di ritardo superiore a 30 giorni nell'adempimento di quanto previsto nei paragrafi C3 - *Reportistica dei sinistri* e B 2.7 - *Contabilità* del Capitolato Tecnico, paragrafi E3 - *Reportistica dei sinistri* e B 11 *Reportistica sulle "Polizze RCA"* dell'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico, paragrafi C4 - *Reportistica dei sinistri* e B7 *Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti"* dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico e dal paragrafo C6 - *Reportistica dei sinistri* e B 12 *Reportistica sulle "Coperture Infortuni"* dell'Allegato 4.3 al Capitolato Tecnico.

3. La risoluzione del presente Contratto Generale legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Assicurazione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del presente Contratto Generale. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di Assicurazione, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di Assicurazione risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto Generale o dei singoli Contratti di Assicurazione saranno oggetto, da parte della Consip S.p.a. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
6. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

7. La Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del Contratto Generale ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni Contraenti in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Assicurazione nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Consip S.p.A.

Generali Italia S.p.A.

ARTICOLO 20
RECESSO

1. Oltre ai casi di recesso previsti e disciplinati nel Capitolato Tecnico e suoi Allegati, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
   a) giusta causa,
   b) reiterati inadempimenti dell'Assicuratore, anche se non gravi,
   di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Assicurazione e/o dal presente Contratto Generale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   a) qualora sia stato depositato contro l'Assicuratore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Assicuratore;
   b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto Generale e/o ogni singolo Contratto di Assicuratore, a giudizio delle Amministrazioni Deleganti e/o della Consip S.p.A..
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte, in qualunque momento, unilateralmente dal Contratto di Assicurazione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Assicuratore con lettera raccomandata A/R.
4. In tali casi, l'Assicuratore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Generale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o

CONSIP S.p.A.

rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.. L'Assicuratore è tenuto, inoltre, a rimborsare la parte di premio assicurativo al netto dell'imposta relativa al periodo di copertura non corso.

5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto di Assicurazione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Assicuratore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Assicuratore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso l'Assicuratore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. Qualora la Consip S.p.A. receda dal presente Contratto Generale ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordini da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di Assicurazione già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Generali Italia S.p.A.

ARTICOLO 21
SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto Generale.

ARTICOLO 22
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Generale o i singoli Contratti di Assicurazione, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di Assicurazione e il presente Contratto Generale.

ARTICOLO 23
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dall'Assicuratore per l'esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A.,

CONSIP S.p.A.

per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Assicuratore. Allo stesso competeranno, in particolare, i compiti e le attribuzioni indicati nel Capitolato Tecnico.

2. Il Responsabile del Servizio potrà essere contattato dalle 9:00 alle 17:00, ai recapiti di seguito indicati: numero telefonico 0684836893, numero di fax 0684834886, indirizzo di posta elettronica alberto.cucinella @generali.com.
3. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile del Servizio causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente a Consip S.p.A..

ARTICOLO 24
FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Assicuratore e la Consip S.p.A. (ivi inclusi i casi in cui sia parte del giudizio anche l'Assicurato), ovvero tra la Consip S.p.A. e l'Assicurato sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Salvo quanto previsto nel paragrafo C3 - *Perizia e Liquidazione del danno* dell'Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico, per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Assicuratore e le Amministrazioni Contraenti, il Foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Amministrazione Contraente.
3. Salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - *Controversie e collegio arbitrale* dell'Allegato 4.3 al Capitolato Tecnico, per tutte le questioni relative all'assicurazione infortuni la competenza è determinata in base al domicilio della persona infortunata.

ARTICOLO 25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Generale e dell'esecuzione dei singoli Contratti di Assicurazione - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi al presente Contratto Generale ed all'esecuzione dello stesso nonché dei singoli Contratti di Assicurazione, in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
   Le Amministrazioni Contraenti aderendo al presente Contratto Generale con l'emissione degli Ordini, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 26

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del fornitore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al presente atto e suoi allegati. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni, si applicano le disposizione legislative in materia. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto Generale dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

ARTICOLO 27

CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Consip S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A..
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto Generale, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Generale.

ARTICOLO 28

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Generale o nei Contratti di Assicurazione, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Assicurazione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Contratto Generale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
   La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
9. Il Contratto Generale è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto

salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il presente Contratto Generale si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Generali Italia S.p.A.

ARTICOLO 29
TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Generale;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto Generale stesso;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Generale o dei Contratti di Assicurazione rispetto agli obblighi con essi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
   d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. avranno il diritto di risolvere di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, rispettivamente i Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale, a norma del precedente art. 19 comma 4 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 30
CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto Generale ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro

CONSIP S.p.A.

insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto Generale ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto Generale e/o dei singoli Contratti di Assicurazione non comportano l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto Generale o dei singoli Contratti di Assicurazione (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto Generale si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li 17 DIC. 2013

Generali Italia S.p.A.

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Articolo 4 (Oggetto del Contratto Generale); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Utilizzazione del Contratto Generale); Articolo 7 (Modalità di conclusione); Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articoli 11 (Servizio di call center e Uffici liquidazione sinistri); Articolo 12 (Servizi di reportistica); Articolo 14 (Corrispettivi); Articolo 15 (Fatturazione e Modalità di pagamento); Articolo 16 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 17 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 18 (Riservatezza); Articolo 19 (Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Subappalto/Prescrizioni relative al subappalto); Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 24 (Foro competente); Articolo 25 (Trattamento dei dati

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

personali); Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 27 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione *ex* D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 29 (Trasparenza); Articolo 30 (Clausola finale).

Roma, lì

Generali Italia S.p.A.

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Generali Italia S.p.A.

ALLEGATI

Allegato A: Capitolato Tecnico e relativi Allegati

Allegato B: Offerta Economica del Fornitore

Allegato C: Modelli di Ordine

Allegato D: Elenco uffici liquidazione sinistri

Allegato E: Listino premi

CONSIP S.p.A.

consip

ALLEGATO 4.3 AL CAPITOLATO TECNICO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:

- SEZIONE A - PREMESSA
- SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI
- SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI

Generali Italia S.p.A.

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa dei rischi da infortuni per i dipendenti civili e militari come descritti nel punto B 1 - *Oggetto dell'assicurazione* che segue.

Tale copertura è regolata dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni di seguito dettagliate nel presente documento.

L'assicurazione è attivabile con formula tariffaria nei limiti delle somme assicurate come di seguito indicate. L'importo del premio sarà quello risultante dall'applicazione dello sconto offerto dall'Assicuratore nella propria Offerta Economica.

Per la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni:

a) occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio

	SOMME ASSICURATE
Morte	*Somma assicurata:* *€ 250.000,00*
Invalidità permanente	*Somma assicurata:* *€ 250.000,00*

CONSIP S.p.A.

b) occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di prestazioni di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente.

	SOMME ASSICURATE
Morte	*Somma assicurata:* *€ 250.000,00*
Invalidità permanente	*Somma assicurata:* *€ 250.000,00*

Generali Italia S.p.A.

A 1 - ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITA'

L'Amministrazione Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonchè delle generalità delle persone che usano tali mezzi. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti sui quali l'Amministrazione Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo di trasferta;
- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;
- tipo e targa del veicolo;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall'Amministrazione costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate dall'Assicuratore di effettuare accertamenti e controlli.

CONSIP S.p.A.

SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI

Generali Italia S.p.A.

Definizioni

Nel presente documento deve intendersi:

per Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
per Beneficiario	L'assicurato e/o suoi eredi legittimi o testamentari.
Per Dipendente/i	Tutte le persone iscritte a libro paga, altre figure che hanno con le Amministrazioni contratti di prestazione lavorativa (quali, ad esempio, i lavoratori somministrati, i co.co.co, i co. co. pro.) ed in genere tutte le persone comandate in missione.

B 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in Polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente secondo quanto di seguito previsto, limitatamente al tempo ed al percorso necessari per l'esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio di cui in premessa ed aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente.

La garanzia deve intendersi valida per:

a) i dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio;

b) i dipendenti civili e militari autorizzati a servirsi per l'esecuzione di prestazioni di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente.

CONSIP S.P.A.

Le coperture di cui ai punti a) e b) potranno essere attivate autonomamente una dall'altra; sarà facoltà delle Amministrazioni scegliere entrambe le coperture o anche solo una di esse indicando la scelta effettuata nell'Ordine che invieranno all'Assicuratore.

Ambedue le coperture sono regolate dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni dettagliate nel presente documento.

La garanzia è operante ancorché:
a) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione civile siano guidati da personale militare o appartenente alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Capitanerie di Porto;
b) i dipendenti guidino i veicoli ed i natanti affidati all'Amministrazione in giudiziale custodia con facoltà d'uso in base a disposizioni di legge.

L'Assicuratore è obbligato soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore (Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, sue successive modifiche ed integrazioni) e debitamente autorizzato all'uso del veicolo.
Resta comunque inteso che la garanzia deve intendersi operante anche se il mezzo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la stessa sia rinnovata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data della richiesta di rinnovo.

La garanzia comprende inoltre:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi ed altri eventi catastrofali provocati da forze della natura;

Generali Italia S.p.A.
CONSIP S.p.A.

- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non sia stato comandato in servizio per reprimere tali eventi e non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o di guasto verificatisi durante la circolazione per servizio e per gli infortuni occorsi durante la salita o la discesa dagli automezzi od operazioni intorno ad essi;
- gli infortuni occorsi durante la prestazione di assistenza ai trasportati in fase di salita o discesa dal veicolo.

Generali Italia S.p.A.

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

B 2 - Esclusioni

La presente garanzia non è rivolta alla copertura dei seguenti rischi:

- rischi compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di terzi cui siano imputabili lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto;

La garanzia inoltre non opera:

- per il caso di inabilità temporanea;
- per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
- per le persone affette da apoplessia, epilessia, paralisi, infermità mentali, "delirium tremens", alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente;
- per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione;
- per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, salvo quanto previsto al paragrafo B 1 - *Oggetto dell'assicurazione*.

CONSIP S.p.A.

B 3 - Somme assicurate

La garanzia è prestata per ciascun Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate in premessa.

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico dell'Assicuratore non potrà superare la somma complessiva di € 5.200.000,00 (euro cinquemilioniduecentomila/00).

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Generali Italia S.p.A.

B 4 - Determinazione, regolazione e pagamento del premio

Il premio è espresso in:

- € per ogni veicolo per le garanzie di cui al paragrafo B 1- *Oggetto dell'assicurazione lettera a).*

Si precisa che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l'equipaggio sia formato da più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che compongono l'equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l'equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante.

Il numero dei veicoli verrà comunicato in sede di stipula della relativa polizza detraendo i rimorchi dal numero complessivo dei mezzi segnalati all'Assicuratore e sottoposti alla copertura assicurativa RCA. Per le sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti si farà riferimento e viene considerato valido, anche per questa garanzia, quanto previsto al paragrafo A2- *Sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti* dell'Allegato 4.1 al Capitolato Tecnico.

Si precisa che:

- entro 15 giorni antecedenti la decorrenza dell' annualità assicurativa le Amministrazioni comunicheranno alla sede indicata dall'Assicuratore le caratteristiche e i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati;
- entro 45 giorni dall'inizio dell'anno assicurativo, le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati, con le eventuali variazioni (inclusioni ed esclusioni) dei veicoli e dei natanti assicurati avvenute entro l 'ultimo mese dell'anno assicurativo precedente.

CONSIP S.p.A.

- € per ogni Km percorso dai veicoli assicurati per le garanzie di cui al paragrafo B 1 - *Oggetto dell'assicurazione lettera b).*

Entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza dell'annualità assicurativa le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore, il numero dei Km preventivati per l'anno successivo.

Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto ai punti B2.12 - *Pagamento del premio* e B2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico.

B 5 - Estensione dell'assicurazione ai conducenti dei veicoli in noleggio

L'assicurazione del personale autista, di cui al paragrafo B1 - Oggetto dell'assicurazione del presente documento, viene estesa ai dipendenti delle Amministrazioni addetti alla guida degli autoveicoli acquisiti dalle Amministrazioni stesse con il sistema del "noleggio senza autista" (Art. 2, comma 119, della legge n. 662/1996, sue modifiche, integrazioni ed interpretazioni), alle stesse condizioni e tariffe previste per i conducenti dei veicoli dello Stato.
Le Amministrazioni che stipuleranno polizze per tale copertura assicurativa dovranno preventivamente comunicare all'Assicuratore la quantità e i dati di identificazione degli autoveicoli noleggiati, desunti dal documento contrattuale stipulato con l'impresa di autonoleggio, nonché quelli dei veicoli che, di volta in volta, vengono sostituiti temporaneamente o definitivamente.

B 6 - Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza dell'Assicurazione, l'Assicuratore liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi di legge.

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

B 7 - Invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza dell'Assicurazione.
L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali seguenti:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

ARTO SUPERIORE	70%
UNA MANO O UN AVAMBRACCIO	60%
UN POLLICE	18%
UN INDICE	14%
UN MEDIO	8%
UN ANULARE	8%
UN MIGNOLO	12%
UNA FALANGE DEL POLLICE	9%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO	1/3 del dito
UN PIEDE	40%
AMBEDUE I PIEDI	100%
UN ALLUCE	5%
UN ALTRO DITO DEL PIEDE	3%
UNA FALANGE DELL'ALLUCE	2,5%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DEL PIEDE	1%
UN ARTO INFERIORE AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO	60%
UN ARTO INFERIORE ALL'ALTEZZA O AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO	50%
UN OCCHIO	25%
AMBEDUE GLI OCCHI	100%
UN RENE	20%
LA MILZA	10%
SORDITA' COMPLETA AD UN ORECCHIO	10%
SORDITA' COMPLETA AD AMBEDUE GLI ORECCHI	40%

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.

PERDITA TOTALE DELLA VOCE	30%
STENOSI NASALE BILATERALE	15%

Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento

DI VERTEBRE CERVICALI	10%
VERTEBRE DORSALI	7%
DODICESIMA DORSALE	12%
CINQUE LOMBARI	12%

Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 5%

Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'Assicurato già mancante dell'altro occhio, l'Assicuratore liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale.
Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'Assicurato già affetto da sordità completa all'altro orecchio, l'Assicuratore liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia non operabile che, in quanto determinata da infortunio (ernia traumatica), risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita nel 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Generali Italia S.p.A.
CONSIP S.p.A.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'emia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo paragrafo C4 - *Controversie e collegio arbitrale.*

Si prende atto che qualora le percentuali sopra indicate fossero inferiori alle tabelle previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si applicheranno queste ultime, con rinuncia da parte dell'Assicuratore all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Analogamente dette tabelle saranno utilizzate per gli infortuni comportanti lesioni non previste dalle percentuali sopra esposte.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della diminuita capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

B 8 - Cumulo di indennità

L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Tuttavia se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, l'Assicuratore corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l'Assicuratore paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

B 9 - Limiti territoriali e di risarcimento

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in euro.

Generali Italia S.p.A.
CONSIP S.p.A.

B 10 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
L'Amministrazione è esonerata dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affetti gli Assicurati.

Generali Italia S.p.A.

B 11 - Assicurazione complementare rispetto a quelle previste dalla legge per gli infortuni sul lavoro

La garanzia deve intendersi prestata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito dalla legge inerenti normative sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e non esime quindi l'Amministrazione dagli adempimenti previsti dalla legge a tale riguardo.

B 12 - Reportistica sulle "Coperture Infortuni"

L'Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro 90 giorni dall'inizio dell'anno assicurativo:
- l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni (tale elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva):

- Amministrazione o Ente ordinante;
- n° progressivo ordine;
- data ordine;
- provincia;
- n. di polizza/copertura assegnato;
- numero di veicoli assicurati; o numero di Km richiesti;

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato excel o access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

CONSIP S.p.A.

SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI

C 1 - Modalità per la denuncia dell'Infortunio

La denuncia del sinistro sarà inoltrata all'Assicuratore dall'Amministrazione entro 15 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, come ad esempio la posta elettronica certificata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza/copertura ed al sinistro. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data tempestiva comunicazione all'Assicuratore tramite lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

C 2 - Gestione dei sinistri

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici dell'Assicuratore e qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

C 3 - Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Assicurato o dei Beneficiari. In caso di premorienza o commorienza dei Beneficiari, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi dei Beneficiari.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

C 4 - Controversie e collegio arbitrale

Generali Italia S.p.A.
CONSIP S.p.A.

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita, con scrittura privata, ad un Collegio Arbitrale che risiede presso la città in cui ha sede legale l'Assicuratore cui è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dall'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Generali Italia S.p.A.

C 5 - Rinuncia rivalsa

L'Assicuratore che abbia pagato l'indennità, qualora non sia previsto diversamente da specifiche norme di legge e/o da CCNL, rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto ad esso spettante di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

C 6 - Reportistica dei sinistri

Dati sui sinistri che l'Assicuratore si impegna a fornire ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico e del presente Allegato 4.3:

Dati dell'Amministrazione_____

Data di accadimento dell'evento_____ Data di denuncia_____

Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione _____

Nominativo dell'infortunato _____

Garanzia interessata: ☐ Morte ☐ Invalidità permanente

CONSIP S.p.A.

Possibilità dell'azione di rivalsa nei confronti di Terzi: ☐ SI ☐ NO

Stato del sinistro:

☐ sinistro agli atti, senza seguito,

☐ sinistro liquidato in data_____ liquidazione pari a € _____

☐ * sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a €_____

Generali Italia S.p.A.

CONSIP S.p.A.